



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 129 – 11 GIUGNO 2026**

Riunione del 03 Giugno 2026

**95.25.26-107.25.26-108.25.26-109.25.26** - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI della **A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI**, in persona del Presidente p. t. e del Sig. **N. G.**, nella qualità di Presidente della A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

si è riunito per la discussione dei procedimenti disciplinari di cui all'epigrafe a carico di:

**A) A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI** in persona del Pres. p. t.:

- **(95.25.26)** per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 commi 1 e 4 R.A.T. FIPAV, e 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto a corrispondere, nei modi e termini previsti della normativa federale vigente, la prima rata del premio di compensazione, per l'importo di €. 175,00 (premio totale €.350,00), a favore dell'affiliato Centro Ester S.S.D. a r.l., dovuta a seguito del tesseramento, per la stagione sportiva 2025/2026, dell'atleta **M. V.** che aveva legittimamente esercitato il recesso dalla stessa Centro Ester S.S.D. a r.l.;
- **(107.25.26)** per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.50,00, in favore



e come tempestivamente richiesto dalla Centro Ester Village SSD a R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra **M. G.**;

- **(108.25.26)** per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.100,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Centro Ester Village SSD a R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra **L. F.**;

- **(109.25.26)** per non aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad €.50,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Centro Ester Village SSD a R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra **B. S.**;

**B) Sig. N. G.** nella qualità di Presidente pro tempore della ASD Molinari Volley Napoli:

- **(95.25.26)** per la violazione degli artt.1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta posta in essere dal sodalizio che lo stesso rappresenta;

- **(107.25.26)** per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari



*ad € 50,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Centro Ester Village SSD a R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra **M. G.***

*- (108.25.26) per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad € 100,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Centro Ester Village SSD a R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra **L. F.***

*- (109.25.26) per non aver il proprio sodalizio, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; artt. 9, 10-ter e 16 dello Statuto, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, pari ad € 50,00, in favore e come tempestivamente richiesto dalla Centro Ester Village SSD a R.L., per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig.ra **B. S.***

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento disciplinare n. **95.25.26** trae origine dalla notizia di illecito disciplinare pervenuta alla Procura Federale FIPAV attraverso l'esposto presentato dal Centro Ester S.S.D. a r.l., a mezzo mail dell'11 marzo 2026.

Con tale comunicazione il Centro Ester S.S.D. a r.l. segnalava il mancato pagamento, a proprio favore, della prima rata del premio di compensazione, pari ad € 175,00 (premio totale € 350,00), dovuto dalla A.S.D. MOLINARI VOLLEY a seguito del tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026 dell'atleta M. V., che aveva legittimamente esercitato il proprio recesso dal sodalizio Centro Ester S.S.D. a r.l.

A mezzo nota del 17.03.2026 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, quantificando in € 350,00 il premio di compensazione da versarsi



complessivamente dalla parte della ASD MOLINARI VOLLEY NAPOLI nei confronti della società CENTRO ESTER SSD ARL.

Il sodalizio incolpato faceva pervenire alla Procura Federale una breve memoria datata 26 marzo 2026, con la quale, di fatto, ammetteva il mancato pagamento contestato, imputandolo ad un “*disguido di comunicazione ...dell’ufficio di Amministrazione*” ed a problematiche connesse all’operatività del precedente conto corrente estero; sostituito il vecchio rapporto di conto corrente con altro acceso presso un Istituto bancario italiano, l’ ASD MOLINARI VOLLEY comunicava di aver provveduto a saldare, per intero, l’importo di € 350,00 dovuto alla società esponente in relazione al premio di compensazione spettante alla società esponente.

Con atto del 31.03.2026 la Procura Federale concludeva le indagini e procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 13.04.2026 (REG. N. 91/2025-2026), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all’instaurazione del relativo giudizio disciplinare - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 20.05.2026; a seguito di tale udienza il Presidente disponeva il rinvio del procedimento alla data del 03.06.2026, al fine di trattarlo unitamente ad altri procedimenti disciplinari pendenti per fatti similari.

I procedimenti n. **107.25.26-108.25.26-109.25.26** traggono origine dall’esposto del 27.02.2026 inviato alla Procura Federale da parte della Sig.ra G. C., in qualità di Presidente della Centro Ester Village SSD a R.L., con il quale lamentava il mancato pagamento da parte della A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI del premio di tesseramento, spettante ex art. 55 R.A.T., per le atlete B. S., L. F. e M. G..

In data 03.03.2026 la Procura Federale FIPAV dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio di pari data, la stessa chiedeva conferma all’Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.



A mezzo nota del 10.03.2026 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della A.S.D. Pool Volley, a titolo di premio di tesseramento per l'atleta M. G., era pari ad € 50,00, per l'atleta L. F. era pari ad € 100,00 e per l'atleta B. S. era pari ad € 50,00.

Acquisita la detta nota, con atto del 16.03.2026 la Procura Federale concludeva le indagini.

La società incolpata faceva pervenire alla Procura Federale una breve memoria datata 26 marzo 2026, con la quale, di fatto, ammetteva il mancato pagamento contestato, imputandolo ad un "*disguido di comunicazione ...dell'ufficio di Amministrazione*" ed a problematiche connesse all'operatività del precedente conto corrente estero; sostituito il vecchio rapporto bancario con altro acceso presso un Istituto bancario italiano, il Sodalizio comunicava di aver provveduto a saldare, per intero, l'importo di € 200,00 dovuto alla società esponente in relazione al detto premio di compensazione spettante alla società esponente.

La Procura Federale FIPAV procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 13.04.2026 (REG. N. 82/2025-2026, sub 1, 2 e 3), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 03.06.2026.

A tale udienza il Presidente, stante l'evidente connessione dei procedimenti a carico degli odierni incolpati in relazione al tesseramento delle atlete *M. V., M. G., L. F. e B. S.*, ne ha disposto preliminarmente la riunione, previo consenso delle parti.

A tale udienza si sono collegati:

- il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale in via preliminare ha chiesto di modificare il capo d'imputazione riguardo ai procedimenti disciplinari contraddistinti dal n. **107.25.26-108.25.26-109.25.26** da quello di mancato pagamento del premio di compensazione erroneamente indicato per lapsus calami nell'atto di deferimento a quello corretto di mancato versamento del premio



di tesseramento; la Procura Federale, così come rappresentata ha, quindi, chiesto complessivamente l'irrogazione della sanzione di € 200,00 per la società A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI e della squalifica di 4(quattro) mesi per il Presidente di quest'ultima;

- il Presidente della A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI, Sig. N. G., il quale, nulla eccependo riguardo alla predetta modifica del capo d'incolpazione, ha illustrato i motivi amministrativi legati all'incolpevole inadempimento oggetto del presente procedimento ed ha chiesto l'irrogazione del minimo delle sanzioni previste dalla fattispecie in esame.

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### **Motivi della decisione**

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza dei fatti contestati ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate negli atti di deferimento.

Dalla documentazione agli atti è acclarato che il sodalizio A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI, in persona del Presidente p. t., Sig. N. G., non abbia provveduto al tempestivo pagamento in favore del sodalizio Centro Ester S.S.D. a r.l., sia del cd. "premio di compensazione" ex art. 61 R.A.T. in relazione al tesseramento, per la stagione sportiva 2025/2026, dell'atleta *M. V.*, sia del c.d. "premio di tesseramento" previsto dall'art. 55 R.A.T., a seguito del tesseramento, sempre per la stagione sportiva 2025/2026, delle atlete *M. G., L. F. e B. G.*

Vi è la prova documentale che la società Centro Ester Village SSD a R.L. abbia regolarmente e tempestivamente chiesto il pagamento di entrambi i premi in questione, senza alcun riscontro e/o pagamento da parte del sodalizio incolpato.



Le dichiarazioni effettuate dal Presidente del sodalizio A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI, sia con la propria memoria, sia in udienza, hanno un tenore confessorio e non sono, comunque, idonee a giustificare la violazione della normativa.

Il comportamento processuale assunto dagli incolpati e la respiscenza dimostrata dagli stessi con il pagamento integrale dei premi di compensazione e di tesseramento nei confronti della società esponente, seppure soltanto dopo la comunicazione della conclusione delle indagini, devono essere tenuti in debita considerazione ai fini del calcolo della sanzione disciplinare da irrogarsi.

**P. Q. M.**

il Tribunale Federale dispone la multa pari all'importo di € 200,00(duecento/zerozero) a carico della società A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ed, ai sensi dell'art, 75 c.2 del Regolamento Giurisdizionale, la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. N. G., quale Presidente e legale rappresentante p. t. della A.S.D. MOLINARI VOLLEY NAPOLI, per 2 (due) mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate, a titolo di responsabilità indiretta.

Roma, 08 Giugno 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Giugno 2026